



IL TRIBUNALE CIVILE DI ASTI  
-SEZIONE FALLIMENTARE-

composto dai sig.ri Magistrati:

dott. Francesco Donato	-Presidente
dott.ssa Monica Mastrandrea	- Giudice
dott.ssa Teresa Maria Francioso	- Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

Letto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo n° 14/14 della RIVERDITI COSTRUZIONI Srl (PI 03412630042) in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sergio Riverditi, elettivamente domiciliata in Salerno, P.zza XXIV maggio 21, presso lo studio dell'Avv. Carlo Scorza, che la rappresenta giusta procura a margine del ricorso ex art. 161, comma VI, l.f.;

esaminati i documenti allegati;

visti i chiarimenti forniti dalla debitrice con la nota integrativa del 24.10.2014;

OSSERVA

1. Che il ricorso ex art. 161, VI comma, l.f., attestante il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al proponente, depositato il 9.6.2014, non contiene la proposta di concordato e il piano previsti dall'art. 160 l.fall. La ricorrente ha dichiarato di riservare la successiva presentazione della proposta, del piano e dei documenti in parola entro termine giudizialmente assegnato, intendendo avvalersi della disciplina contenuta nell'art. 161, sesto comma, l.fall. (introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con legge n. 134 del 2012).

Con decreto di questo Tribunale del 18.6.2014 è stato concesso termine fino al 23.9.2014 per il deposito della proposta di concordato preventivo ed è stato nominato il Commissario giudiziale, Dott. Pier Vittorio Vietti.

La società ha regolarmente adempiuto agli obblighi informativi e non ha chiesto autorizzazioni al compimento di atti di straordinaria amministrazione.

2. Con ricorso ai sensi dell'art. 160, legge fallimentare, depositato in cancelleria il 23.9.2014, la Riverditi Costruzioni Srl ha chiesto di essere ammessa al concordato preventivo con una proposta di concordato con continuità aziendale ex art. 186 *bis* l.f. incentrata sull'affitto dell'azienda da stipularsi in esito all'ammissione della società al concordato e sulla successiva cessione dell'azienda, con liquidazione dei valori dell'attivo non funzionali alla continuità (in sintesi, il piano concordatario prevede la stipulazione di un contratto di affitto dell'azienda, da stipulare, previa autorizzazione del Tribunale, con la SAB Costruzioni Srl e la vendita dell'azienda, corredata da una proposta irrevocabile di acquisto, al prezzo di € 180.000,00 da corrisondersi entro il mese di luglio 2017 in tre quote annuali di importo pari a € 60.000,00 ciascuna, nonché la liquidazione degli elementi dell'attivo patrimoniale, quali disponibilità liquide e crediti, per € 608.454,00 al fine dell'integrale pagamento delle spese in prededuzione e dei crediti privilegiati mentre, per quanto riguarda i creditori chirografari, è stato previsto, inizialmente, il pagamento del loro credito nella misura del 24%).

A corredo della domanda sono stati depositati, tra gli altri, i seguenti documenti: 1. piano di concordato ex artt. 161, comma 2, lettera e) e 186 *bis*, comma 2, lett. a) l.f.; 2. relazione ex art. 161 legge fallimentare del Dott. Salvatore Avagliano attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; 3 il bilancio di verifica contabile al 9.6.2014 4. elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione; 5. dichiarazione di intento della SAB Costruzioni Srl; 6. nota di chiarimenti e integrazioni con documenti allegati, depositata a seguito del decreto ex art. 162, comma 1, l.f., pronunciato da questo Tribunale con provvedimento del 10.10.2014.

Disposta la convocazione delle parti all'udienza del 5.11.2014 per i chiarimenti richiesti dal Tribunale in merito alla proposta, la parte istante si è riportata alla nota integrativa depositata e ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato. All'esito, il Tribunale si è riservato di decidere sulla ammissione al concordato.

3. La proposta di concordato preventivo è stata regolarmente approvata ai sensi degli artt. 152 e 161 legge fallimentare dall'amministratore unico, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. all. 2 alla nota di chiarimenti). E' stata, inoltre, prodotta la relazione ex art. 161, comma 3, l.f. recante la dichiarazione di indipendenza del professionista (cfr. all 1 alla nota di chiarimenti) e la dichiarazione ex art. 186 bis, comma 2, l.f.. E' stato, infine, prodotto un nuovo piano di concordato che tiene conto dell'appostazione in privilegio del c.d. credito di rivalsa IVA (cfr. all 3 alla nota di chiarimenti).

Secondo il nuovo testo dell'art. 163 legge fallimentare al tribunale è demandato il compito di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta previa valutazione *della correttezza dei criteri di formazione delle classi* nonché, *prima facie*, della fattibilità del piano concordatario con una valutazione critica e ragionata imperniata su un controllo di legalità, non solo formale, ciò a garanzia della completa ed effettiva informazione dei creditori.

Ne consegue che il controllo sulla ritualità, secondo l'accezione propria del diritto processuale civile, coinvolge il preventivo accertamento circa l'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale di un atto e, secondo tale accezioni, il giudice delegato è tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta concordataria, tale che la stessa sia inquadrabile in una necessaria cornice di legittimità- oltre che meramente formale- anche sostanziale.

Ne consegue che, in tale fase, il tribunale è tenuto ad esplicitare e motivare la coerenza dei criteri e delle metodologie osservate nei controlli preventivi volti a valutare la fattibilità del piano anche in ragione della idoneità dell'attestazione del professionista ad assolvere alla funzione certificativa cui è diretta.

4. In proposito, deve premettersi che il piano di concordato in esame, a seguito dei chiarimenti forniti all'udienza del 5.11.2014, formulato senza la suddivisione dei creditori in classi, prevede:

1) la continuità aziendale mediante affitto dell'azienda con corrispettivo mensile di €. 500,00 da stipularsi a seguito del decreto ex art. 163 l.f., previa autorizzazione del Tribunale con la SAB Costruzioni Srl;

2) la cessione dell'azienda, in caso di omologazione del concordato, al prezzo di €. 180.000,00 come da dichiarazione di intento (cfr. all 4 alla nota di chiarimenti) che prevede il pagamento del prezzo mediante cessione del credito vantato dalla SAB Costruzioni Srl nei confronti della Provincia di Genova per €. 90.000,00 (offerto a titolo di cauzione e acconto) e pagamento del saldo in due rate di €. 45.000,00 ciascuna entro il mese di luglio degli anni 2016 e 2017;

3) la liquidazione dei valori dell'attivo non strumentali alla continuità aziendale, stimati in €. 608.454,00;

4) l'erogazione di un finanziamento prededucibile ex art. 182 *quinquies* l.f. da parte di terzi, previa autorizzazione del Tribunale, per €. 50.000,00 da rimborsare a seguito del pagamento di tutti gli altri creditori concordatari. In merito a tale finanziamento, l'attestatore, dott. Avagliano, ne ha attestato la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori;

5) il pagamento integrale dei crediti prededucibili, quantificati in complessivi €. 140.327,00, entro sei mesi dall'omologa;

6) il pagamento integrale dei crediti privilegiati, quantificati in complessivi €. 377.247 (pari a €. 233.045 in più rispetto alla proposta originaria a seguito dei chiarimenti richiesti in ordine ai crediti di rivalsa IVA), da effettuarsi entro un anno dall'omologa;

7) il pagamento dei crediti chirografari, quantificati in €. 1.771.780, nella misura del 15% (pari a complessivi €. 265.767), da effettuarsi entro 36 mesi dall'omologa.

La società ricorrente e il professionista attestatore hanno evidenziato che il concordato in continuità è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori, evidenziando a tal

fine che nell'ipotesi liquidatoria sarebbe garantito il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 6,5% in luogo di quella offerta pari al 15%.

In merito alle verifiche eseguite nella relazione di attestazione si puntualizza che è stata correttamente effettuata l'attività di verifica della veridicità dei dati aziendali quanto alle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, alle rimanenze, alle attività finanziarie non immobilizzate, ai crediti e alle disponibilità liquide. L'attestatore ha inoltre valutato il flusso di liquidità generato prima e durante la fase concordataria dall'affitto dell'azienda.

In tale contesto, il Tribunale non può fare a meno di evidenziare che sussistono i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche prendendo in considerazione i chiarimenti forniti con la nota integrativa del 24.10.2014. In particolare, sulla fattibilità, dall'esame della relazione del professionista, il quale ha attestato la veridicità dei dati aziendali e, sulla base degli stessi, ha attestato la fattibilità del piano e la migliore soddisfazione dei creditori a seguito della continuità aziendale proposta, non emergono significativi elementi di inidoneità giacchè la relazione si presenta atta ad assolvere alla funzione di certificazione cui è destinata.

Tale relazione da conto delle verifiche effettuate in merito alla corretta quantificazione dell'attivo concordatario e alla esatta indicazione e classificazione del passivo.

Va poi rilevato che, trattandosi di una proposta concordataria con affitto e cessione dell'azienda e con liquidazione dei beni non strumentali alla prosecuzione dell'attività d'impresa, è evidente che la fattibilità del piano è indissolubilmente correlata al valore di realizzo dell'azienda ed alla corrispondenza del passivo alla realtà dei dati esposti; circostanze queste che il Collegio, nella presente fase sub-procedimentale, non può verificare ulteriormente e che saranno oggetto di puntuale e attenta verifica da parte del commissario giudiziale (sia in ordine alla verifica approfondita circa l'effettiva esigibilità dei crediti, sia in ordine alla verifica di ulteriori aspetti relativi alla esistenza di eventuali profili di responsabilità di gestione ed al compimento di eventuali atti pregiudizievoli alla massa dei creditori, sia in ordine alle modalità di affitto e di vendita dell'azienda).

Il commissario esporrà i risultati di tale approfondita verifica nella relazione prevista dall'art. 172 l.f. al fine di rendere ai creditori esaustiva informazione.

Quanto al pagamento dei creditori chirografari e ai tempi di soddisfazione dei relativi crediti, occorre riflettere sulla natura del piano concordatario che troverà compiuta attuazione con la cessione dell'azienda e con la liquidazione dei beni non funzionali, la quale necessita comunque dei tempi tecnici per procedere alla esitazione dei beni ed alla riscossione dei crediti.

Risulta evidente, in tale ottica, come il pagamento dilazionato dei crediti chirografari possa dirsi quasi fisiologico rispetto ad un concordato di tal genere. A tal proposito, come si è detto, mette conto rilevare che la proponente ha previsto la corresponsione di una cauzione (poi da imputare ad acconto sul prezzo) mediante la cessione di un credito di € 90.000,00 dalla stessa vantato nei confronti della Provincia di Genova.

Il quadro così delineato porta a ritenere, allo stato degli atti, che la proposta concordataria appare più conveniente per il ceto creditorio rispetto alla dichiarazione di fallimento della società, potendosi contare su una ragionevole prospettiva di continuità che culmina nella vendita dell'azienda e su tempi certamente più rapidi rispetto alle modalità di liquidazione in sede fallimentare. Deve, inoltre, considerarsi che in caso di fallimento verrebbe meno l'erogazione della somma di € 50.000,00 ad opera di terzi, prevista invece nel presente concordato, a titolo di finanziamento ex art. 182 *quinquies*, l.f.

In conseguenza dell'ammissione della ricorrente alla procedura di concordato si provvede con separato provvedimento alla definizione del procedimento prefallimentare RG 46/2014.

In conclusione, sussistono i requisiti richiesti dall'art. 160, commi primo e secondo, 161, 186 *bis*, 182 *quinquies*, comma 1, l.f.

DICHIARA

Aperta la procedura di concordato preventivo come da proposta avanzata da Riverditi Costruzioni Srl

DELEGA

Alla procedura la dott.ssa Teresa Maria Francioso

NOMINA

Commissario Giudiziale il Dott. Pier Vittorio Vietti

AUTORIZZA

Il debitore a contrarre finanziamenti prededucibili nella misura di € 50.000,00

DISPONE

La convocazione dei creditori per il 3 febbraio 2015 ore 12.30

FISSA

Al 15 dicembre 2014 il termine per la comunicazione ai creditori del presente decreto;

STABILISCE

In giorni quindici, decorrenti dalla data di comunicazione alla ricorrente del presente decreto, il termine entro il quale la società è tenuta a depositare in cancelleria la somma di € 40.000,00 quale anticipo delle spese di procedura;

PROVVEDE

Come da separato provvedimento alla definizione del procedimento ex art. 15 l.f. RG 46/2014.

Asti, 12.11.2014


IL GIUDICE ESTENSORE

(Teresa Maria Francioso)



IL PRESIDENTE

(Francesco Donato)



Depositato nella Cancelleria del  
Tribunale il ..... 13 NOV 2014  
IL CANCELLIERE  
Pancrazio Giudiziario  
LA ROSA CLOTILDE

